



PROMEMORIA FISCALE FINE ANNO 2025

Si rammenta ancora, in vista della fine dell'anno, quanto segue:

* **Rilevazione giacenze di magazzino:** si ricorda a tutti i soggetti Iva (inclusi i soggetti che adottano il regime forfettario o dei minimi) che hanno giacenze di magazzino (merce destinata a vendita o produzione, materie prime, materiali di consumo etc.) **di compilare e stampare il relativo inventario dettagliato alla data del 31/12/25**, come ogni anno.

* **PEC Amministratori società di capitali:** si rammenta ancora per scrupolo che entro il 31/12/25 gli amministratori di società di capitali e di società cooperative devono comunicare alla CCIAA la propria PEC personale, necessariamente diversa da quella della società. Per ogni informazione la segreteria dello Studio è a disposizione degli interessati.

* **Compensi Amministratori società di capitali:** si ricorda che i compensi erogati agli amministratori di società di capitali (con compenso in busta paga, mentre per gli amministratori che emettono fattura vige invece l'ordinario termine del 31/12/25) sono deducibili secondo il principio di cassa, e pertanto, per poter essere dedotti nell'esercizio 2025, devono essere necessariamente corrisposti entro il 12 gennaio 2026 (c.d. principio di cassa allargato).

* **Regimi agevolati :** in prossimità della fine dell'esercizio, si ritiene utile ricordare ancora ai soggetti che usufruiscono di regimi "speciali"(minimi, forfettari) di prestare attenzione a non superare il limite di fatturato lordo previsto per il proprio regime (euro 30.000 incassati per contribuenti minimi art. 1 comma 100 L.24/12/07 n. 244 , per il forfettario euro 85.000; rammentiamo che, dal 2023, se, per i soggetti forfettari, in corso d'anno viene superato il limite ulteriore di Euro 100.000 il cambio di regime diventa immediato, ricordando che per i soggetti che hanno iniziato in corso d'anno tale limite va raggugliato ai giorni di attività svolta, e di comunicare subito allo Studio l'eventuale superamento del limite, poichè in tal caso dall'1/1/26 occorrerebbe applicare il regime ordinario e di conseguenza modificare impostazioni iva delle fatture ed applicare eventualmente la ritenuta di acconto Irpef, se dovuta.

* **Regime forfettario / Regime dei minimi e fattura elettronica:** si ricorda che dall'1/1/24, come già segnalato, è diventata obbligatoria l'emissione della fattura elettronica anche per TUTTI i soggetti in regime forfettario/regime dei minimi (senza più esoneri per soglia di ricavi); raccomandiamo pertanto a tutti i soggetti interessati di organizzarsi immediatamente, se non già fatto.

* **Invio telematico eventuali lettere di intento emesse:** da inoltrare prontamente rammentando che la lettera di intento non può essere inviata ai fornitori prima del relativo invio telematico all'Agenzia Entrate; per quelle ricevute da fornitori si ricorda di farne avere copia allo Studio e che occorre, prima di emettere la prima fattura in regime di non imponibilità in virtù della stessa, verificare l'avvenuto invio all'agenzia da parte del fornitore e chiedere pertanto, se non già pervenuta, la ricevuta telematica al fornitore stesso.

* **Invio elenchi Intrastat IV trimestre 2025/mese dicembre 2025:** i relativi documenti (fatture passive ed attive) dovranno pervenire allo Studio entro il **13/1/26**.

* **Fattura elettronica per spese mediche:** è stata disposto a regime il divieto di invio allo sdi per le prestazioni sanitarie verso consumatori finali; si rammenta che l'esenzione concerne solo le fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche o per le quali vige l'obbligo di comunicazione al sistema tessera sanitaria, mentre le prestazioni sanitarie il cui **committente** è un soggetto **diverso da una persona fisica (B2B)** invece devono essere documentate da fattura elettronica via SdI, indipendentemente dal fatto che siano rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 307/2019) .

* **Comunicazione dati sistema Tessera Sanitaria** (istituti medici, medici in forma individuale o associata, odontoiatri, farmacie, etc.): si ricorda che la comunicazione dati spese sanitarie relativi all'anno **2025** è in scadenza il **2 febbraio 2026** (in quanto il 31 gennaio è un sabato) tramite il servizio Tessera Sanitaria (si segnala che vige obbligo di indicare anche se la fattura è stata pagata in forma tracciata o meno viste le modifiche alla normativa per la detraibilità delle spese mediche entrata in vigore dall'anno d'imposta 2020); analogamente all'anno precedente, è stata estesa la platea dei soggetti obbligati a tale adempimento che andrà svolto anche dai professionisti sanitari iscritti ai relativi albi, oltre che sanitari per igiene dentale, fisioterapia, logopedia, podologia, oftalmologia, neuro psicomotricità dell'età evolutiva, terapia occupazionale, educatori professionali e assistenti sanitari, ed altri; tale adempimento, salvo specifico incarico conferito allo Studio (pregando gli interessati di contattarci per tempo), dovrà essere gestito autonomamente dai clienti in quanto non utilizza il sistema Entratel ma il canale “Tessera sanitaria” che è autonomo e riservato ai soggetti suddetti; pertanto si invitano i soggetti interessati, se non già fatto, ad attivarsi subito per l'iscrizione al sistema e a gestire la relativa compilazione e trasmissione (per altri chiarimenti invitiamo a rileggere le nostre precedenti note informative ed a contattare l'Ordine di appartenenza).

Rammentiamo che per l'invio dei dati , per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, fa fede la data di pagamento dell'importo, anche se parziale, di cui al documento fiscale.

* Si ricorda ancora che dall'1/7/2022, salve ulteriori modifiche normative, è **diventato obbligatorio l'utilizzo del Sistema di Interscambio (SDI) e quindi della fattura elettronica in formato XML anche per le operazioni attive e passive effettuate con soggetti esteri.**

* **Adempimenti trimestrali:** si richiamano le precedenti note informative per le relative scadenze periodiche segnalando in particolare che si rende necessaria, anche per i soggetti “esenti” da iva , la consegna tassativa di tutti i documenti attivi e passivi **relativi al 2025 entro il 20 gennaio** ed in generale entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare (20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre); per i soggetti con contabilità esterna occorrerà specifico incarico ed il relativo file, pronto per la trasmissione telematica, dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della scadenza per l'invio.

* **Soggetti in regime di contabilità semplificata:** si rammentano ancora **le attuali regole di determinazione della base imponibile Irpef e Irap per le imprese minori in contabilità semplificata con l'imputazione dei costi e ricavi con il “principio di cassa” e non di competenza;** conseguentemente, per le contabilità gestite dallo Studio, **occorre che vengano segnalati**

espressamente entro il 20 gennaio eventuali ricavi e costi rispettivamente non incassati o non pagati **entro il 31/12/2025.**

*** Pagamento imposta di bollo assolta virtualmente nelle fatture elettroniche:** ricordiamo che **entro il 28/2/26** occorrerà versare tramite modello F24 l'imposta sulle fatture emesse nel 4 trim. 2025 (per eventuali ravvedimenti di trimestri passati lo Studio è a disposizione, previo specifico incarico); rammentiamo che la scadenza del pagamento dei bolli essendo legata alle fatture emesse direttamente inviate allo sdi dal cliente dovrà essere, da ciascuno, inclusi i soggetti aventi regime dei minimi/forfettari, autonomamente calcolata e versata monitorando la relativa scadenza nelle nostre note informative ovvero contattando lo studio che resterà a disposizione per i chiarimenti necessari

*** Obbligo polizza eventi catastrofali per le imprese tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese :** si ribadisce che il 31/12/25 (è in corso di discussione un'ulteriore proroga al 31/3/26 , da vedere se disposta nel testo pubblicato solo per alcuni specifici settori) , scade il termine relativo all'obbligo di stipulare la polizza eventi catastrofali; i beni da assicurare sono quelli a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, anche non di proprietà o in locazione, in particolare terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali, con la sola esclusione dei beni già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

F. Cignolini